*Allegato 8*

**1. Oggetto e campo di applicazione**

Ai sensi dell’art. 23 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, il presente provvedimento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014-2020 – Sottomisura 10.2, comminabili sotto forma di riduzioni dell’importo del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportando in tal caso l’esclusione dal sostegno stesso.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente provvedimento, oltre all’eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall’Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 10.2 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed *in loco* effettuati sulle domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari oppure dei controlli ex post, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta sottomisura, compresa l’ammissibilità delle spese.

L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

**2. Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento si adottano le presenti definizioni:

**Autorità di gestione (ADG):** Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf);

**Organismo pagatore (OP)**: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

**Proponente**: ente pubblico e/o privato di qualsiasi natura, che singolarmente o in associazione con altro/i ente/i pubblico/i e/o privato/i presenta una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 10.2 del PSRN;

**Beneficiario**: il proponente che ha avuto accesso ai benefici della sottomisura 10.2 del PSRN responsabile dell’attuazione dell’operazione;

**Domanda di sostegno**: domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del sostegno;

**Domanda di pagamento**: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

**Operazione**: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di gestione che i beneficiari si impegnano a realizzare e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di della sottomisura 10.2 del PSRN;

**Condizioni di ammissibilità**: criteri di ammissibilità, impegni e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

**Criteri di ammissibilità**: requisiti di accesso ai benefici della sottomisura che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda di sostegno e per l’intera durata dell’operazione;

**Impegni**: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

**Altri obblighi**: ulteriori requisiti previsti dalla normativa dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono essere rispettati dai beneficiari e che, seppur non necessari per avere accesso ai benefici della sottomisura e non generando pagamenti per gli stessi, sono comunque di applicazione per l’attuazione delle operazioni;

**Gravità dell’inadempienza**: è data dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

**Entità dell’inadempienza**: dipende dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme;

**Durata dell’inadempienza**: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;

**Ripetizione di un’inadempienza**: dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

**3. Inadempienze dei criteri di ammissibilità**

Ai fini e per gli effetti dell’articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità e gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

**4. Inadempienze degli impegni ed altri obblighi**

Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all’Allegato 8.1. Ad ogni modo, ove si accertino infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo il beneficiario è escluso dal sostegno della sottomisura 10.2 con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

Il recupero degli importi già erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l’entità della riduzione del sostegno sia superiore all’importo ancora da erogare al beneficiario.

**5. Sospensione del sostegno**

In luogo della riduzione del sostegno, l’Organismo pagatore può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui all’allegato 8.1 prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell’Organismo pagatore di poter rimediare all’inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata dall’Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell’Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l’Organismo pagatore applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

.

**6. sanzioni applicabili in relazione all’ammissibilità delle spese**

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

L’Organismo pagatore esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni stabilite nel PSRN e delle disposizioni attuative dello stesso. Esso determina:

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l’importo di cui al punto b).

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’Organismo pagatore di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’Organismo pagatore accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all’articolo 49 del Reg. UE n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

**7. Ordine delle riduzioni**

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. Par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese (cfr. Par. 6).

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1. inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del Par. 6;
2. all’importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del Par. 4. Quest’ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

**8. Dolo o negligenza**

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

**9. Applicazione di interessi**

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario

**10. Forza maggiore e circostanze eccezionali**

Nell’applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013.

**ALLEGATO 8.1**

**SEZ. 1– METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI**

Sulla base di quanto previsto dall’allegato 6 del D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  |  |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l’Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo violato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Una volta quantificati i tre indici per ogni per ogni impegno/obbligo violato l’Organismo pagatore effettua, separatamente per ciascuna violazione, il calcolo del valore medio tra gravità entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

|  |  |
| --- | --- |
| PUNTEGGIO | PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
| 1,00 <= x < 3,00 | 3% |
| 3,00 <= x < 4,00 | 6% |
| x => 4,00 | 9% |

Tali percentuali sono raddoppiate in caso in caso di ripetizione della violazione.

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo violato per ottenere un unico valore di riduzione.

La procedura sopra indicata non si applica nel caso di violazione delle norme in materia di appalti pubblici. In tal caso le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 final del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Le riduzioni calcolate in tal ultimo modo sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell’importo concesso al beneficiario.

**SEZ. 2– INDICI DI VERIFICA**

1. **IMPEGNI**
2. il beneficiario al termine dell’attività progettuale deve aver raggiunto tutti gli obiettivi annuali prefissati e deve aver elaborato e pubblicato gli indici genetici per almeno un carattere legato alle emissioni nell’ambiente o al benessere animale o all’efficienza riproduttiva o al miglioramento e salvaguardia della biodiversità.

a.1) mancato raggiungimento degli obiettivi annuali ed elaborazione e pubblicazione degli indici

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  |  |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) | X | X | X |

La riduzione si applica sull’ammontare del contributo della singola annualità in cui si è ravvisato il mancato raggiungimento degli obiettivi.

1. **ALTRI OBBLIGHI**
2. Fornire, sul sito *web* per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo e il sostegno di cui beneficia l’operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

a.1) mancata descrizione degli elementi obbligatori (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  | X | X |
| Medio (3) | X |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

a.2) incompleta o insufficiente descrizione degli elementi obbligatori (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) | X | X | X |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

1. per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro e sino a 500.000 euro, collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione;

b.1) mancata collocazione poster o targa (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  | X | X |
| Medio (3) | X |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

b.2) incompleta o insufficiente descrizione ovvero collocazione inidonea del poster o targa (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) | X | X | X |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

1. per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di dimensioni significative. Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione.

c.1) mancata collocazione del cartellone temporaneo (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  | X | X |
| Medio (3) | X |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

c.2) incompleta o insufficiente descrizione ovvero collocazione inidonea del cartellone temporaneo (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  | X | X |
| Medio (3) | X |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

c.3) mancata collocazione del cartellone permanente (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  | X |  |
| Medio (3) | X |  |  |
| Alto (5) |  |  | X |

c.4) incompleta o insufficiente descrizione ovvero collocazione inidonea (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) | X | X |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) |  |  | X |

.

1. I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano oltre alla descrizione del progetto/dell’intervento anche i seguenti elementi: a) l’emblema dell’Unione europea; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

d.1) mancato rispetto del limite minimo del 25% (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso | X | X | X |
| Medio |  |  |  |
| Alto |  |  |  |

1. Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta l’emblema dell’Unione europea conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione europea: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;

e.1) mancata conformità agli standard grafici o all’indicazione del ruolo dell’Unione europea (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso | X | X | X |
| Medio |  |  |  |
| Alto |  |  |  |

1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell’Unione nonché, qualora vi figuri anche un emblema nazionale o regionale, l’emblema dell’Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’Autorità di gestione designata per l’esecuzione dell’aiuto del FEASR e/o nazionale in questione. Tali criteri si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

f.1) mancato rispetto degli obblighi per le pubblicazioni e i poster (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso |  | X | X |
| Medio | X |  |  |
| Alto |  |  |  |

g) sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista devono: a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale; b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

g.1) mancato rispetto degli obblighi per le pubblicazioni e i poster (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso |  | X | X |
| Medio | X |  |  |
| Alto |  |  |  |

h) non sussistono nei confronti del beneficiario cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del [D.Lgs. n. 159/2011](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639)

h1) sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  |  |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) | X | X | X |

i) il beneficiario o il rappresentante legale non è sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori

i1) il beneficiario o il rappresentante legale è sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  |  |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) | X | X | X |

l) il beneficiario deve disporre ed esibire, se richiesto in sede di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità.

l1) mancato possesso o mancata esibizione (controllo ex post)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  |  |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) | X | X | X |

m) il beneficiario deve autorizzare l'Autorità' competente all’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto

m1) mancata autorizzazione (controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  |  |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) | X | X | X |